

CON ISENT.

C.F. 90003610538

222B

STATUTO "Associazione IRIDE -APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche², una associazione³ avente la seguente *denominazione*⁴:

"Associazione IRIDE - APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Massa Marittima e con *durata illimitata*⁵.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica e *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati⁶:

2. L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;_

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori

¹ Vedi nota 2.

² Vedi nota 3.

³ Vedi nota 4.

⁴ Vedi nota 5.

⁵ Vedi nota 6.

⁶ Vedi nota 9.

di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Associazione ha come scopo essenziale la crescita artistica e culturale dei propri iscritti e della collettività; a tal fine si propone di promuovere attività attraverso le quali si diffondano l'arte e la cultura vuole inoltre essere un luogo d'incontro ed occasione di confronto fra le varie espressioni artistiche.

L'attività dell'associazione si articola attraverso l'organizzazione di:

- mostre di arti figurative, fotografia ed altro
- Incontri pubblici per la presentazione di opere
- Spettacoli teatrali e musicali
- Gestione di centri culturali
- Seminari culturali
- Incontri formativi
- Laboratori artistici e di sviluppo personale
- Proiezioni visive

Nelle riunioni dei gruppi di lavoro avviene la programmazione delle attività. L'associazione è suddivisa in gruppi di lavoro per le varie discipline: Arti figurative, Letteratura, Fotografia, Musica, Arte vita e teatro, ma prevede anche l'istituzione di altre forme di carattere artistico e culturale qualora altri soci ne siano interessati e ne curino la realizzazione.

Per istituire un gruppo di lavoro sono necessari almeno n°. 4 soci della nuova disciplina, qualora tale numero non fosse raggiunto i nuovi iscritti saranno inglobati nella disciplina più affine già esistente nel gruppo. *I rapporti fra i vari componenti del gruppo devono essere improntati alla collaborazione, al rispetto ed all'amicizia, lontani da personalismi ed arrivismi.*

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale⁷. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,⁸ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

⁷ Vedi nota 10.

⁸ Vedi nota 11.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.⁹

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro¹⁰ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Consiglio direttivo¹¹ una *domanda*¹² che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il consenso all'utilizzo dei dati ed immagini personali per fini strettamente legali alla promozione dell'attività dell'associazione.

L'Consiglio direttivo¹³ delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Consiglio direttivo, nel libro degli associati¹⁴.

L'Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni,¹⁵ motivare¹⁶ la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Consiglio direttivo¹⁷, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹⁸, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione¹⁹.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

⁹ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1-bis, art. 35 Cts).

¹⁰ La previsione statutaria di questi enti è *facoltativa* se non prevista nello statuto vigente oppure *obbligatoria* se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla Legge, ad esempio, introducendo il limite del 50% previsto dal co. 2, art. 32 Cts.

¹¹ Vedi nota 10

¹² La disposizione è *inderogabile*, considerata la dimensione *volontaria* del rapporto associativo che deve nascere da una manifestazione positiva di volontà dell'aspirante associato.

¹³ La disposizione è *derogabile* prevedendo in capo ad un *organo diverso da quello amministrativo* l'ammissione degli associati.

¹⁴ Sono *obbligatorie* queste disposizioni relative alla necessità di dare comunicazione all'interessato e all'annotazione sul libro associati, previsto anche dal co. 1, art. 15 Cts.

¹⁵ È *derogabile* il *lasso temporale* entro il quale l'organo competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione.

¹⁶ La motivazione è *obbligatoria*. Non sembra infatti, per il Ministero del Lavoro, si possa estendere l'ambito di derogabilità "alla possibilità di non motivare la deliberazione, considerato che tale eventualità non sarebbe coerente con la previsione secondo cui i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso il deposito presso l'Ufficio del RUNTS".

¹⁷ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹⁸ O un altro organo eletto dalla medesima.

¹⁹ Con riferimento a questo comma, "considerato che in assenza di specifica disposizione statutaria il candidato aderente avrebbe il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci ed essa avrebbe l'obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile, la *deroga* potrà riguardare sia l'individuazione di un *organo diverso* dall'assemblea, incaricato della decisione, sia di un *diverso termine* trascorso il quale la richiesta di ammissione non sia più azionabile, fermo il diritto di chiedere il riesame della decisione" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).



Il socio onorario è colui che non essendo iscritto offre il suo lavoro, le sue competenze per particolari manifestazioni. Tale nomina viene conferita dall'assemblea dei soci. La nomina di socio onorario è permanente

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di²⁰:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di²¹:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- *non organizzare nei locali dell'associazione e durante le attività pubbliche della stessa, manifestazioni partitiche e religiose.*

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto²², negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni²³.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

²⁰ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

²¹ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

²² L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (**co. 3, art. 24 Codice civile**)".

²³ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (**co. 3, art. 24 Codice civile**): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima²⁴.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo²⁵;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi²⁶, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.²⁸

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione²⁹. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.^{30, 31, 32}

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda³³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio³⁴.

La norma è certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

La norma è scelta oppure *obbligatoria* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.

La norma è scelta con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 2373 del codice civile, che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere derogata, ridotta o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile *in plus* nei confronti dell'associato" (Decreto del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

La norma costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

La norma "ciascun associato ha un voto" è *obbligatoria*. La disposizione "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo Statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts) è *facoltativa*.

La norma costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente: la norma dunque è *derogabile* con analoghe considerazioni, effettuate dal legislatore, di cui alla nota 40.

Le associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

La norma costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto *per corrispondenza* o *in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts): norma *facoltativa*.

La norma costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento* possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di *assemblee separate*, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in relazione a particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni degli articoli terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili" (co. 5, art. 24 Cts): norma *facoltativa*.

La norma è scelta o lo stesso giorno.

La norma *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".



L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati³⁵.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:³⁶

- *nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*³⁷;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione³⁸;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.³⁹
- Nomina il coordinatore dei vari gruppi di lavoro per le singole discipline, fra una lista di candidati.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴⁰

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati⁴¹.

³⁵ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

³⁶ La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "la natura precettiva dell'articolo 25, in tema di *competenze dell'assemblea*, postula l'*obbligatorietà* del relativo adeguamento statutario. Viene comunque fatta salva la *derogabilità*, per esplicita previsione statutaria, per le *associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità*. Considerato che tra le competenze *inderogabili* individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le deliberazioni sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse

³⁷ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

³⁸ L'art. 98 Cts ha inserito nel Codice civile un nuovo articolo, il 42-bis, al fine di favorire i processi di *trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni* conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli ETS. Tale disposizione investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica. Tale disposizione trova una norma *derogabile*, in presenza di espressa clausola statutaria che escluda tali operazioni: si tratta pertanto di

³⁹ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza* di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

⁴⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁴¹ Considerato che tra le competenze *inderogabili* individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le deliberazioni sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di *assenza di disposizioni specifiche*, risulta applicabile l'art. 21 del codice civile. Pertanto: 1) In via *ordinaria* le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 2) Le deliberazioni volte a *modificare l'atto costitutivo e lo statuto* richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per

ART. 8 (Consiglio direttivo⁴²)

L'Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- organizzare le elezioni del nuovo consiglio direttivo.

L'Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 a 15, nominati dall'Assemblea⁴³ per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁴⁴

L'Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il codice civile consente alle *associazioni riconosciute* di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto ("se in essi non è diversamente disposto", art. 21 comma 2), mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le *associazioni non riconosciute* l'ordinamento interno è regolato "dagli accordi degli associati" ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Qualora tuttavia gli associati intendano *discostarsi dalle disposizioni codicistiche*, occorre ricordare che il *principio democratico* cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega, espressamente richiamato negli artt. 25, comma 2 e 41 comma 7 del codice) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "*lex specialis*" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una *procedura rafforzata* tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

⁴² Vedi nota 12

⁴³ La *nomina assembleare* ha carattere *inderogabile*. Il co. 1, art. 26 Cts fa tuttavia salva, tramite il richiamo al co. 2, art. 25 Cts la possibilità di prevedere disposizioni *in deroga* per le associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento*. Queste, infatti, "possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma recedente, nel rispetto dei principi di *democraticità*, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di *elettività* delle cariche sociali".

⁴⁴ La norma è *obbligatoria*. Le seguenti disposizioni sono invece *facoltative*: "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁴⁵.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea⁴⁶ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁴⁷.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche *monocratico*⁴⁸, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁴⁹

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere divisi tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La presente norma è obbligatoria e prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale *potere di rappresentanza* degli amministratori. "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

La presente tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al loro interno il Presidente.

L'Assemblea associa facoltativa.

La presente tratta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

L'alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate qualunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti organi non destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).

Il Decreto del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 stabilisce che "le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelle che, alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e determinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un momento futuro ed incerto, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili".

Il presente caso è quello per cui un'associazione di minori dimensioni decida nella propria autonomia di dotarsi comunque di un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2. In tal caso, contrariamente all'ipotesi precedente, l'associazione o le fondazioni possono incaricare l'organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 1. Tale previsione troverà collocazione, nello statuto, tra i compiti dell'organo di controllo. Ha invece carattere facoltativo la revisione legale negli enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10. In questo caso ci si trova tuttavia al di fuori della revisione".

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁵¹

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁵²

⁵⁰ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 chiarisce che "In ordine alla *revisione legale*, la *necessità* della previsione statutaria in adeguamento al Codice si pone in particolare con riferimento alle modalità di nomina del revisore. Per le associazioni l'articolo 25 comma 1 lett. b) pone in capo all'assemblea il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fatte salve le deroghe stabilite ai sensi del comma 2... Anche per quanto riguarda l'istituto della revisione legale, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente e volontariamente la propria organizzazione attraverso le necessarie disposizioni, in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo".

⁵¹ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "La *costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare*, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una *facoltà* riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".

⁵² Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore⁵³.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁵⁴ annuale e con decorrenza⁵⁵ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁵⁶.

L'Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.⁵⁷

ART. 16⁵⁸ (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 7/12/2018** precisa che "L'assenza del *fine lucrativo* costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che il patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui **obbligatorio**".

Le APS possono derogare a questa norma.

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività*, di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (co. 6, art. 13 Cts).

La disposizione è **obbligatoria** se le attività diverse sono previste statutariamente.

Clausola **obbligatoria** in caso di raggiungimento delle *soglie* previste dal Codice del Terzo settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁵⁹ gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Consiglio direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶⁰il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶¹il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità⁶² richiesta scritta e/o email al Presidente e al tesoriere o ad un membro del consiglio direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁶³

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{64 65}

⁵⁹ o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts).

⁶⁰ se previsto l'Organo di controllo.

⁶¹ se previsti altri organi associativi.

⁶² Lo statuto deve, in quanto clausola obbligatoria, conformarsi al dettato del co. 3, art. 15 Cts, in tema di *diritto degli associati di esaminare i libri sociali*, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto possa essere esercitato.

⁶³ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione liberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

⁶⁴ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts). "I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (co. 6-bis, art. 17 Cts). L'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (co. 5, art. 17 Cts).

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati⁶⁶ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo⁶⁷ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁶⁸, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Registrato a Massa Marittima il 22/10/20
al n. 2386 Serie 3
Versamento di € Quattro
Elettuto ai sensi D.Lvo 237/2017
DIREZIONE PROVINCIALE DI Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto
Sportello di Massa Marittima
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Alessio CECCHI

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *operazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 1, art. 9 Cts**). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto; anche in questo caso "l'obbligo formativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che vede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).
Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con comandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso automaticamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto; anche in questo caso "l'obbligo formativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che vede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).
A cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

3 2986 22/10/2020

0,00

TZN20L002986000LC

codice identificativo

0,00

per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZN



22/10/2020
DIRETTORE PROVINCIALE
Alessio CECCHI

Massa Marittima, 21/10/2020

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data odierna, alle ore 17:30, si è riunita in 2° convocazione, presso la sede di via XXIV maggio, l'Assemblea Straordinaria dei soci Iride per l'approvazione della modifica dello statuto e relativa iscrizione al "Registro Unico Nazionale del 3° Settore".

E' raggiunto il numero legale degli associati ($\frac{3}{4}$) tra presenze e deleghe.

Il presidente Biondi Cinzia legge e illustra all'Assemblea il nuovo Statuto che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente informa inoltre l'Assemblea riguardo alla nuova denominazione dell'Associazione (Associazione Iride – Aps).

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle 18:45.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
(Biondi Cinzia)

Il Segretario
(Gallarate Rita)

L'Economo
(Ceccarelli Milena)

Cinzia Biondi

Rita Gallarate

M. Cecc.

